

Prot. n.308/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 12 Novembre 2014

Oggetto: **Sgravio contributivo per incentivare la contrattazione di secondo livello (E.V.R.), riferito all'anno 2013 – Messaggio INPS n. 7978/14 per la fruizione del beneficio –**

L'INPS illustra le modalità operative che i datori di lavoro ammessi allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito all'anno 2013, devono osservare per la concreta fruizione del beneficio, e comunica che le relative operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 16 gennaio 2015 –

Con messaggio n. 7978 del 24 ottobre 2014, in appresso riprodotto, la Direzione Generale dell'INPS ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro ammessi allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2013, devono osservare per la concreta fruizione del beneficio. Si ricorda che lo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello è stato disciplinato, per l'anno 2013, dal Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014 (v. Circ. n. 314 del 23/6/14).

Al riguardo, la Direzione Generale dell'INPS ha impartito le prime indicazioni operative con circolare n. 78 del 17 giugno 2014, e rilasciato la procedura di acquisizione e trasmissione delle domande di ammissione al beneficio con messaggio n. 5887 dell'8 luglio 2014 (v. Circ. n. 342 del 10/7/14).

In particolare, il menzionato messaggio fornisce le istruzioni di seguito sintetizzate.

- I datori di lavoro ammessi al beneficio devono effettuare le operazioni di conguaglio dello sgravio entro il 16 gennaio 2015, avvalendosi dei nuovi "codici causale", indicati unitamente alle modalità di esposizione degli stessi nel flusso Uniemens - al punto 7. del messaggio di cui trattasi. In proposito, l'INPS ricorda che, all'atto del conguaglio, il datore di lavoro è tenuto a restituire al lavoratore la quota del beneficio di sua competenza.

- Gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima della agevolazione conguagliabile. Qualora le aziende, per motivazioni connesse all'impianto stesso della contrattazione di secondo livello, ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio deve limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

- Per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

- La fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all'art. 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. Si ricorda che per il nostro settore lo sgravio contributivo si applica all'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per il 2013.

- Ove siano stati corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio deve essere fruito in proporzione.

- Nelle ipotesi di operazioni societarie (ad esempio, fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile, intervenute nelle more della ammissione allo sgravio della azienda incorporata, le operazioni di conguaglio dello sgravio devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro (che, ovviamente, non accede all'incentivo). A questo fine, le aziende interessate devono richiedere alla Sede INPS territorialmente competente l'attribuzione del codice di autorizzazione previsto ("9D"), corredando la richiesta degli elementi utili all'ammissione al beneficio.

- Le aziende autorizzate allo sgravio contributivo per l'anno 2013, che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione del beneficio sono tenute ad avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Il messaggio in discorso comunica altresì le modalità cui devono attenersi le aziende autorizzate per la fruizione dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori iscritti alle Gestioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS e ricorda che, ai fini dello sgravio riferito ai lavoratori iscritti all'INPGI, le aziende autorizzate devono rivolgersi direttamente a tale Ente.

I nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)